



PARTE SPECIALE Q – ILLECITI SAFEGUARDING

Storico delle modifiche

Revisione corrente:

Versione 1

Versione	Causale	Data
1.0	Introduzione Parte speciale dedicata agli illeciti safeguarding	<i>30/08/2024</i>



1. Premessa

U.S. Cremonese, quale società professionistica affiliata alla F.I.G.C., svolge il proprio oggetto sociale nel rispetto di quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C., nonché, a livello internazionale, dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) e dalla Union of European Football Associations (U.E.F.A.).

Sono state individuate n. 7 situazioni specifiche di rischio (di seguito “**aree a rischio**”), esplicitate nella Tabella 1 seguente, nel cui ambito può astrattamente essere commesso un illecito safeguarding.

Si è ritenuto, quindi, di definire per ciascuna area rilevante: i sotto-processi e le attività correlate, le responsabilità ed il sistema di controllo interno a presidio.

Tabella 1

Aree a rischio	Sottoprocesso / attività
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (es.: spogliatoi, docce, sala fisioterapia, palestra, ecc.)	- Rapporti con i tesserati - Settore Medico
Sessioni di allenamento	- Rapporti con i tesserati
Viaggi, trasferte e pernotti	- Rapporti con i tesserati
Trattamenti e prestazioni sanitarie (es.: fisioterapia, visite medico-sportive, etc.)	- Settore Medico
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello	- Rapporti con le tifoserie - Rapporti con i tesserati
Operatori e rapporti personali	- Rapporti con i tesserati
Media e comunicazione	- Comunicazione

1.1 Aree a rischio

1.1.1 Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica

Spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o che possono in qualche modo favorire un abuso/molestia nei confronti dei tesserati, soprattutto sessuale.



“Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica” rappresenta pertanto un’area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato di Organizzazione, Gestione e Controllo di U.S. Cremonese (di seguito anche “**Modello Integrato**”):

- Molestia sessuale
- Abuso sessuale
- Bullismo / *cyberbullismo*

Esempi di possibile commissione degli illeciti:

- fotografare tesserati nudi/svestiti nell’ambiente dello spogliatoio e/o sotto la doccia;
- creare un contatto fisico con un tesserato inopportuno e/o non professionale;
- *body shaming*, che indica la pratica di deridere qualcuno per l’aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media.

I principali sotto-processi/attività sensibile a rischio sono:

- Rapporti con i tesserati
- Settore Medico

I responsabili coinvolti sono:

- Direttore sportivo
- Team Manager / tecnici di squadra
- Responsabile Settore giovanile
- Settore Medico

Standard di condotta:

Codice di Condotta – Utilizzo strutture, adottato per garantire un corretto utilizzo degli spogliatoi e delle strutture sportive che U.S. Cremonese mette a disposizione dei propri tesserati e tesserate.

Policy tutela dei minori e Codice di Condotta – Famiglie Accompagnatori: spogliatoi, docce, ecc. sono sorvegliati, così come l’accesso ai relativi locali, al fine di garantire la sicurezza dei giovani calciatori e calciatrici. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori hanno accesso all’area spogliatoi.

Codice di Condotta – Calciatori e Calciatrici:

- Art. 17: l’uso dei telefonini cellulari è tassativamente vietato, tra l’altro, negli spogliatoi in sala fisioterapia, in palestra.

Codice di Condotta – Staff:

- Art. 25: Rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- Art. 26: Evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti.

Per gli standard di condotta si può ulteriormente fare riferimento a:

Regolamento interno prima squadra:

- Art. 8.4 lett. e) ed f): “Evitare tassativamente l’uso dei telefoni cellulari (...) presso lo spogliatoio dello Stadio Zini e presso altri stadi in occasione di gare in trasferta; Limitare al minimo indispensabile l’uso dei telefoni cellulare mantenendo sempre la suoneria spenta (...)



nelle aree spogliatoi presso il centro sportivo d'allenamento (vietato telefonare all'interno dello spogliatoio)".

- Art. 14: "Utilizzazione delle installazioni site all'interno del Centro Sportivo Arvedi"
14.1 Le installazioni collocate all'interno del Centro Sportivo Arvedi quali esemplificativamente, la palestra, gli spogliatoi o altre attrezzature, sono fruibili esclusivamente negli orari indicati dalla Società. Pertanto, salvo deroghe eccezionali concesse caso per caso dall'allenatore o dal Direttore Sportivo, è fatto divieto a chiunque di utilizzare tali installazioni al di fuori degli orari prestabiliti.
- Art. 17: "Accesso agli spogliatoi del Centro Sportivo Arvedi e dello Stadio "Zini"
L'accesso agli spogliatoi del Centro Sportivo Arvedi e, durante le partite casalinghe, dello Stadio Zini (gli spogliatoi) è consentito ai soli soggetti autorizzati dalla Società. A tali soggetti è pertanto fatto divieto di invitare, incontrare, ricevere, all'interno degli spogliatoi, qualunque soggetto che non sia stato preventivamente autorizzato dalla Società.

1.2 Sessioni di allenamento

Le "Sessioni di allenamento" rappresentano un'area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato:

- Abuso fisico
- Negligenza
- Incuria
- Abuso di matrice religiosa
- Comportamenti discriminatori

Esempi di possibile commissione degli illeciti:

- imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente per non aver giocato bene una partita o aver sbagliato un rigore;
- umiliare un tesserato per le sue prestazioni o per la sua fisicità;
- prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;
- minacciare o maltrattare un tesserato;
- colpire un tesserato durante le sessioni di allenamento perché disturba o non ascolta le indicazioni dell'allenatore;
- obbligare un tesserato infortunato ad allenarsi;
- imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati;
- non fornire l'equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza;
- non permettere ai tesserati di dissetarsi durante le sessioni di allenamento;
- escludere un tesserato dalle attività a causa della propria fede religiosa o per convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- impedire a un tesserato di indossare simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara.

Il principale sotto-processo/attività sensibile a rischio è:

- Rapporti con i tesserati



I responsabili coinvolti sono:

- Direttore sportivo
- Team Manager / tecnici di squadra
- Resp. Settore giovanile

Standard di condotta:

Codice di Condotta SGS – Calciatori e Calciatrici

- Art. 10: Durante i viaggi, i soggiorni in albergo, sui campi di gara e di allenamento, in occasione di riunioni, i calciatori devono considerarsi come rappresentanti della società e della loro categoria; pertanto devono conservare la massima compostezza sia nel comportamento, sia nell'abbigliamento, sia nel linguaggio utilizzato;
- Art. 17: In particolare l'uso dei telefonini cellulari è tassativamente vietato: (...) durante gli allenamenti (...).

Codice di Condotta SGS – Staff

- Art. 12: Non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- Art. 18: Garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei calciatori e delle calciatrici;
- Art. 19: Lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
- Art. 20: Non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico.

Codice di Condotta SGS – Famiglie e accompagnatori

- Art. 9: Non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

1.1.2 Viaggi, trasferte e pernotti

I viaggi, le trasferte e i pernotti presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione insufficiente, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web da parte dei minori, problemi relativi all'uso dei social media.

“Viaggi, trasferte e pernotti” rappresenta pertanto un'area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato:

- Abuso fisico
- Molestia sessuale
- Abuso sessuale
- Bullismo / *cyberbullismo*
- Negligenza
- Abuso di matrice religiosa

Esempi di possibile commissione degli illeciti:



- mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne) con conseguente verifica di una condotta di abuso, molestia o bullismo / *cyberbullismo*;
- creare un contatto fisico con un tesserato inopportuno e/o non professionale, anche approfittando del contesto trasferta;
- negare ad un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo dagli allenamenti (ad es. negare il momento della preghiera prima dei pasti).

Il principale sottoprocesso/attività sensibile è:

- Rapporti con i tesserati

I responsabili coinvolti sono:

- Direttore sportivo
- Team Manager / tecnici di squadra
- Resp. Settore giovanile

Standard di condotta:

Regolamento interno prima squadra:

- Art. 8: “Norme di comportamento generale, vincolanti per i calciatori”
4. lett. e) ed f): “Evitare tassativamente l’uso dei telefoni cellulari nelle seguenti occasioni: trasferimenti in bus prima delle partite (trasferimento Hotel-Stadio); Limitare al minimo indispensabile l’uso dei telefoni cellulari mantenendo sempre la suoneria spenta ... nei trasferimenti in bus, aereo o treno nel giorno antecedente la partita o al termine della partita, nei ritiri pre-gara.
- Art. 10: “Alloggio nelle trasferte, rientro e assenza dal domicilio di Cremona”
10.2 I calciatori e i tecnici, al rientro in sede da una trasferta, sono tenuti a servirsi esclusivamente dei mezzi di trasporto della Società. Deroghe eccezionali saranno consentite, sussistendo giusti motivi, dall’allenatore e dal Direttore Sportivo, sempre che la richiesta sia motivatamente formulata al Team Manager entro 2 (due) giorni prima della partita.

Policy tutela dei minori, slide 20: In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l’adulto.

Codice di Condotta SGS – Trasferte

Codice di Condotta SGS – Staff

- Art. 22: Accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in trasferta siano sicure (come previsto dal codice di condotta per le attività in trasferta);
- Art. 24: Organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi.

Codice di Condotta SGS – Calciatori e Calciatrici



- Art. 10 Durante i viaggi, i soggiorni in albergo, sui campi di gara e di allenamento, in occasione di riunioni, i calciatori devono considerarsi come rappresentanti della società e della loro categoria; pertanto devono conservare la massima compostezza sia nel comportamento, sia nell'abbigliamento, sia nel linguaggio utilizzato;
- Art. 17: In particolare l'uso dei telefonini cellulari è tassativamente vietato: ...sul pullman durante le trasferte per arrivare alla struttura di gara.

1.1.3 Trattamenti e prestazione sanitaria

“Trattamenti e prestazioni sanitarie” (es: fisioterapia, visite medico-sportive, etc.), comportando necessari contatti fisici con tesserati, rappresenta un'area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato:

- Molestia sessuale
- Abuso sessuale
- Incuria
- Negligenza
- Abuso di matrice religiosa

Esempi di possibile commissione degli illeciti:

- prescrivere/somministrare sostanze dopanti ai tesserati;
- ricercare un contatto fisico con il tesserato non necessario per le finalità del trattamento o della prestazione sanitaria
- non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato quali, a titolo esemplificativo, disturbi dell'alimentazione;
- non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati;
- imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).

Il principale sottoprocesso/attività sensibile è:

- Settore Medico

I responsabili coinvolti sono:

- Settore Medico

Standard di condotta:

Codice di Condotta SGS – Staff

- Art. 27: Garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto).

Policy tutela dei minori, slide 19: In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto



da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.

1.1.4 Manifestazioni sportive di qualsiasi livello

Le manifestazioni sportive di qualsiasi livello comprendono tanto situazioni aventi ad oggetto prestazioni fisiche (nelle quali possono verificarsi diversi comportamenti di abuso fisico, incuria e negligenza, ecc.), quanto situazioni correlate (come aggregazioni sociali) nelle quali sono possibili varie forme di comportamenti discriminatori.

“Manifestazioni sportive di qualsiasi livello” rappresenta pertanto un'area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato:

- Abuso psicologico
- Abuso fisico
- Incuria
- Negligenza
- Abuso di matrice religiosa
- Comportamenti discriminatori

Esempi di possibile commissione degli illeciti:

- obbligare un tesserato infortunato a partecipare ad una manifestazione sportiva;
- agire con comportamenti inappropriati e violenti sugli spalti (insulti, minacce o aggressioni);
- imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale per raggiungere una vittoria;
- umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni in campo;
- colpire un tesserato durante la manifestazione sportiva perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore;
- non fornire l'equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza;
- non permettere ai tesserati di dissetarsi durante l'attività svolta;
- non coinvolgere tesserati nelle manifestazioni sportive esclusivamente per ragioni di etnia, razza, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale;
- impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio.

I principali sottoprocessi/attività sensibili sono:

- Rapporti con le tifoserie
- Rapporti con i tesserati

I responsabili coinvolti sono:

- Direttore sportivo
- Team Manager / tecnici di squadra
- Resp. Settore giovanile

Standard di condotta:

U.S. Cremonese diffonde il messaggio secondo cui:



- ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie;
- la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.

Per la "Gestione degli eventi gara e sicurezza", si rinvia alla relativa Parte Speciale dedicata alle infrazioni sportive.

Per gli standard di condotta si può fare riferimento a:

Codice di Condotta SGS – Famiglia e accompagnatori

- Art. 1: Condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell'attività giovanile senza creare "pressioni" sui giovani calciatori che svolgono l'attività sportiva e GIOCANO a calcio
- Art. 2: Partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici.
- Art. 7: Lodare e applaudire l'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati
- Art. 9: Non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati
- Art. 12: Non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo.
- Art. 18: Informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori.

Codice di Condotta SGS – Calciatori e Calciatrici

- Art. 12: Non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo.

Codice di Condotta – Staff:

- Art. 12: Non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- Art. 18: Garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei calciatori e delle calciatrici;
- Art. 19: Lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
- Art. 20: Non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- Art. 23: Garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- Art. 24: Organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi.



1.1.5 Operatori e rapporti personali

Gli allenatori, i dirigenti, i membri dello staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica, tesserati con U.S. Cremonese sono responsabili della crescita dei calciatori e delle calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti.

Le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti tesserati, soprattutto minorenni, sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita degli atleti, soprattutto minorenni. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei calciatori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi, soprattutto per i bambini e per i ragazzi, e divenire fonte di abuso.

“Operatori e rapporti personali” rappresenta pertanto un'area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato:

- Abuso psicologico
- Abuso fisico
- Abuso sessuale
- Abuso di matrice religiosa

Esempi di possibile commissione degli illeciti:

- assumere atteggiamenti/comportamenti aventi connotazione sessuale con un tesserato, il cui consenso è costretto, manipolato, non dato e/o con un minorenne;
- promettere ai tesserati successo professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede.

Il principale sottoprocesso/attività sensibile è:

- Rapporti con i tesserati

I responsabili coinvolti sono:

- Direttore sportivo
- Team Manager / tecnici di squadra
- Resp. Settore giovanile

Standard di condotta:

Codice di Condotta SGS – Staff

Codice di Condotta SGS – Famiglie e accompagnatori

- Art. 13: Non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- Art. 14: Evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli.



1.1.5 Media e comunicazione

I media rappresentano strumenti di comunicazione di massa attraverso cui possono essere veicolati messaggi positivi, ma anche negativi, discriminatori. Allo stesso modo i social network e sistemi di messaggistica istantanea possono diventare strumento di diffusione di condotte discriminatorie e bullizzanti sia verso l'esterno, che in seno a U.S. Cremonese.

“Media e comunicazione” rappresenta un'area a rischio safeguarding in merito alla possibile commissione dei seguenti illeciti, come definiti nella Parte Generale del Modello Integrato:

- Cyberbullismo
- Comportamenti discriminatori

Esempi di possibile commissione degli illeciti:

- esprimere e diffondere dichiarazioni discriminatorie, denigratorie, violenti o volgari attraverso i canali media di US Cremonese;
- allontanare un tesserato da un gruppo (ad es. chat whatsapp);

Il principale sottoprocessi/attività sensibile è:

- Comunicazione

Il responsabile coinvolto è:

- Resp. Ufficio Stampa

Standard di condotta:

Codice di Condotta SGS – Famiglia e accompagnatori

- Art. 16: Astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram simili), Social media (Facebook, Instagram, Tiktok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da entrambi i genitori o dal legale rappresentante¹ ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni.

Codice di Condotta SGS – Staff

- Art. 29: Non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni
- Art. 30: Non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.



Per la “Gestione dei rapporti con stampa e comunicazione”, si rinvia alla relativa Parte Speciale dedicata alle infrazioni sportive.